Ministero della Difesa Gabinetto del Ministro

Via XX Settembre, 8 00187 ROMA
PEl: udc@gabmin.difesa.it PEC: udc@postacert.difesa.it

All./Ann.: ///

MAZMING III

Uf./Class.: APM / 11.7.291 / 18 AP

Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 120 in data 13 giugno 2018. Costituzione di

associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

AL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA

AL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI

FINANZIARI

AL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE

AL COMMISSARIO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA

e, per conoscenza:

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

AL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

r

Seguito:

a. fgl. n. M_D GUDC REG2018 0036019 in data 21 settembre 2018;

b. fgl. n. M D GUDC REG2018 0041158 in data 23 ottobre 2018.

In considerazione del parere del Consiglio di Stato n. 01795/2018 del 14 novembre 2018, si ritiene opportuno formalizzare un correttivo alle disposizioni alle quali si dà seguito, allo scopo di meglio indirizzare le attività istruttorie per il riconoscimento delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.

Al riguardo, si formulano le seguenti indicazioni:

- è confermata la piena legittimità dell'adesione alle associazioni in parola del solo personale militare in servizio ed in ausiliaria;
- il potere di "concertazione", al momento, resta prerogativa della rappresentanza militare;
- le associazioni sindacali riconosciute potranno essere ascoltate, per le questioni di interesse, a livello di Stato Maggiore di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri/Segretariato Generale della Difesa;
- nel ribadire il divieto di costituire sodalizi esclusivamente tra pari grado, è ammissibile la costituzione di associazioni portatrici di interessi professionali comuni a tutti i gradi di un medesimo ruolo o di più ruoli, con problematiche comuni, o con medesimi interessi da tutelare;



- divieto per le associazioni di partecipare alle competizioni politiche e amministrative di ogni livello e natura e cioè di aderire, sostenere o in qualsivoglia altro modo favorire formazioni partitiche;
- il divieto di rieleggibilità immediata al termine di un mandato per coloro che ricoprono cariche statutarie, in attesa di un intervento normativo, è sospeso.

Nel rammentare che per il procedimento di cui trattasì l'istituto del silenzio assenso non trova applicazione, in quanto ricadente nelle eccezioni di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si chiede che le istanze di riconoscimento pervengano a questo Ufficio di Gabinetto, complete dei previsti pareri gerarchici, entro 60 giorni dalla data di presentazione alla unità organizzativa competente.

IL CAPO DI GABINETTO (Gen G.A. P) (TIO SERINO)